

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 24/02/2026

FATTO

La ricorrente espone che, in qualità di erede legittima del *de cuius* e insieme ad altro coerede, ha presentato all'intermediario, in data 29 novembre 2024, tutta la documentazione necessaria per la definizione della pratica di successione e per lo sblocco delle somme giacenti sul conto corrente intestato al defunto. Rappresenta che, conformemente alle indicazioni ricevute dall'intermediario, ha inoltre provveduto al pagamento delle spese richieste per la gestione della pratica successoria. Precisa che, pur avendo l'intermediario accettato la documentazione prodotta, la procedura di liquidazione non è stata portata a termine in quanto è stata ritenuta necessaria la sottoscrizione di ulteriori moduli da parte di tutti i coeredi. Evidenzia, in particolare, che il mancato completamento della procedura è dipeso dall'assenza della firma di uno dei coeredi e che, per tale motivo, l'intermediario ha rifiutato di procedere alla liquidazione delle quote ereditarie. Per tali ragioni, reputando la condotta dell'intermediario ingiustificata, chiede la liquidazione della propria quota ereditaria. L'intermediario riferisce che, a seguito della comunicazione del decesso dell'intestatario del rapporto, ha disposto il blocco operativo del conto, in conformità alla normativa vigente, sino alla completa definizione della pratica di successione. Rappresenta che la liquidazione delle somme spettanti agli eredi è subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa tributaria in materia di imposta di successione, di natura imperativa, che impone la preventiva acquisizione della documentazione fiscale prescritta, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste.

Precisa che la presentazione della dichiarazione di successione, ovvero della dichiarazione negativa prevista dalla normativa, costituisce una condizione imprescindibile per procedere alla liquidazione

delle somme e che, in mancanza, è legittimo opporre il rifiuto al pagamento. Tanto premesso, l'intermediario fa presente che, allo stato, la pratica di successione non risulta regolarmente istruita e definita, nonostante le indicazioni fornite agli eredi per il suo corretto completamento. Rappresenta, in particolare, che la pratica è stata annullata in quanto si era in attesa dell'estinzione di un servizio di telepedaggio autostradale da parte degli eredi. In data 30/12/2024 la ricorrente gli riferiva l'avvenuta estinzione di tale servizio; nelle more del procedimento, il documento di riconoscimento di uno degli eredi era andato in scadenza per cui l'intermediario richiedeva copia del nuovo documento al fine di poter istruire la pratica di successione completa di tutta la documentazione regolare. Rileva quindi che, in assenza della documentazione completa e della presenza degli eredi per la sottoscrizione degli atti necessari, non è possibile procedere alla definizione della pratica di successione né alla liquidazione delle somme. Rappresenta che il rimborso delle somme giacenti su rapporti intestati a persona deceduta può avvenire esclusivamente a valle della definizione della pratica successoria e mediante quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, i quali devono intervenire simultaneamente, personalmente o tramite procuratori.

L'intermediario riferisce, infine, di non poter procedere a liquidazioni parziali in assenza del consenso di tutti i coeredi. Evidenzia che i crediti facenti capo al *de cuius* non si dividono automaticamente tra gli eredi in proporzione alle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria sino alla divisione. Per tale ragione insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio attiene alla possibilità per la ricorrente di ottenere la liquidazione delle somme giacenti sul rapporto intestato al *de cuius*, nonostante l'intermediario opponga l'assenza di una completa e regolare definizione della pratica di successione. In particolare, l'intermediario giustifica il proprio rifiuto richiamando: (i) la presunta incompletezza della documentazione prodotta dagli eredi, evidenziando irregolarità e adempimenti non perfezionati necessari alla definizione della pratica successoria; (ii) l'impossibilità, in ogni caso, di procedere alla liquidazione del credito ereditario in assenza di quietanza congiunta di tutti gli aventi diritto, ritenuta condizione necessaria per prevenire pregiudizi alla massa ereditaria. La questione in esame va risolta alla luce di quanto dispone l'art. 48, comma 4, del d.lgs. 346/1990 secondo cui gli intermediari non possano eseguire alcuna operazione concernente beni o crediti trasferiti *mortis causa* in mancanza della prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di successione o, in alternativa, della dichiarazione negativa. Sul punto il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5305/2013, *infra*) ha chiarito che tale adempimento costituisce condizione indispensabile per l'esigibilità del credito vantato dagli eredi, configurando un vero e proprio vincolo legale di indisponibilità della somma. Nel nostro caso la ricorrente ha prodotto copia della dichiarazione di successione. Dalla analisi della intera vicenda, e dalla documentazione allegata, pare abbastanza evidente, avendo la ricorrente anche prodotto la documentazione da cui risulta sanata l'irregolarità relativa al servizio di telepedaggio autostradale, che l'intermediario abbia bloccato la procedura di liquidazione della quota ereditaria esclusivamente per il mancato deposito, da parte di uno dei coeredi, (a) di un documento di identità in corso di validità e (b) della quietanza congiunta da parte di tutti gli eredi. L'argomentazione dell'intermediario, secondo cui la *liquidazione pro quota* non sarebbe praticabile senza la quietanza congiunta di tutti gli eredi, o senza un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che disponga in tal senso, non merita accoglimento, anche in considerazione dell'orientamento consolidato dell'ABF; il principio di diritto espresso dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 27252/2018 è chiaro sul punto: *"Il singolo coerede è legittimato a far valere davanti all'ABF il credito del de cuius, sia limitatamente alla propria quota sia per l'intero, senza che l'intermediario possa eccepire la necessità della chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento effettuato in favore del ricorrente ha efficacia liberatoria nei confronti dei coeredi non intervenuti"*. Anche

in successive circostanze i Collegi territoriali hanno avuto modo di precisare che l'esigenza della quietanza congiunta può assumere rilievo solo in presenza di un concreto conflitto tra coeredi, ossia qualora uno di essi opponga espressamente la liquidazione in favore del ricorrente; cosa che non ricorre di certo nel caso in esame. Alla luce delle dette argomentazioni, quindi, va riconosciuto il pieno diritto della ricorrente a vedersi liquidata la sua quota ereditaria. Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto della ricorrente alla liquidazione delle quote nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE